

Codice identificativo Gara (CIG):

## CONTRATTO

### PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI DI ELABORAZIONE E SISTEMI DI STORAGE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE

#### Sommario

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO .....	3
Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI .....	3
Art. 3 PERIODO DI PROVA .....	4
Art. 4 CLAUSOLA DI ADESIONE .....	4
Art. 5 VALORE .....	4
Art. 6 NORME DI RIFERIMENTO .....	4
Art. 7 REVISIONE PERIODICA PREZZI .....	5
Art. 8 SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO .....	5
Art. 9 ASSISTENZA E MANUTENZIONE – RINVIO .....	5
Art. 10 COLLAUDO E CONSEGNA – RINVIO .....	5
Art. 11 CONDIZIONI CONTRATTUALI .....	5
Art. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....	5
Art. 13 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI .....	7
Art. 14 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO .....	7
14.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali .....	8
Art. 15 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA .....	8
Art. 16 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI .....	8
Art. 17 SUBAPPALTO E CESSIONE .....	9
Art. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	9
Art. 19 RISERVATEZZA .....	10
Art. 20 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE .....	11
Art. 21 PENALI .....	11
Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	12
Art. 23 FORO COMPETENTE .....	13

Tra

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**, con sede in Milano, via Alfredo Campanini 6  
C.F./P.IVA 03128170135, posta elettronica certificata protocollo@pec.areu.lombardia.it –  
rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, dr. Alberto Zoli (di seguito denominata  
AREU e/o Agenzia),

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in Via \_\_\_\_\_ – C.F./P.IVA \_\_\_\_\_  
posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ – rappresentata dal  
\_\_\_\_\_ (di seguito denominata Impresa e/o Fornitore).

### **PREMESSO CHE**

con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è stabilito di:

- a. aggiudicare la procedura "aperta" mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per il NOLEGGIO DI SISTEMI DI ELABORAZIONE E SISTEMI DI STORAGE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE, a codesta Società per un importo complessivo pari a € \_\_\_\_\_ escluso iva;
- b. si è provveduto ad effettuare le verifiche relative alle autocertificazioni (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) alle quali le autorità competenti stanno provvedendo a dare riscontro;
- c. in data \_\_\_\_\_ la società \_\_\_\_\_, a garanzia della regolare esecuzione del Servizio, ha depositato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, garanzia fideiussoria pari al \_\_\_\_\_% dell'importo contrattuale presunto, ribassato del 50% come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e, dunque, pari a € \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- d. in data \_\_\_\_\_ la Società \_\_\_\_\_ ha trasmesso ad AREU polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale ai sensi della documentazione di gara che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA QUANTO SEGUE**

## Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente contratto è il servizio di fornitura in noleggio di sistemi di elaborazione e sistemi di storage e relativi servizi di installazione, configurazione, assistenza e manutenzione, finalizzati al rifacimento dell'attuale infrastruttura tecnologica. In particolare è richiesta la fornitura dei seguenti elementi:

1. Sistemi di elaborazione per i Servizi Core (118, COI, Trasporti, ...).
2. Sistemi di elaborazione per le APP Aziendali.
3. Sistemi di elaborazione per i Servizi Core NUE 112.
4. Sistemi di storage.
5. Sistema di storage con caratteristiche di archiviazione sostitutiva.
6. Estensione della soluzione di backup già esistente in AREU.
7. Una piattaforma di monitoraggio di quanto fornito.
8. Fornitura licenze di sw di base.

E' ritenuta preferibile una proposta, per quanto concerne i Server, gli Storage, gli switch SAN e i NAS WORM, composta da apparati provenienti da singolo Vendor e che possa offrire il servizio di maintenance 24x7.

## Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

La fornitura in opera della soluzione proposta dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto, secondo il cronoprogramma presentato da \_\_\_\_\_ ed approvato da AREU.

Il contratto ha durata di **8 anni** a decorrere dal verbale di collaudo.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- A. Aggiunta di uno o più sistemi, fino ad un massimo di n. 3 sistemi per area e per DCF, nella stessa configurazione hardware di quelli offerti nelle varie zone (CORESAN/NUE/APPZ) integrati nel sistema di virtualizzazione, per un valore complessivo di € 900.000,00 oltre IVA.
- B. Incremento dello spazio dischi sui sistemi SAN/NAS a blocchi di:
  - 1 TB per i dischi SSD;
  - 6 TB per i dischi SAS 10Krpm;
  - 12 TB per i dischi NL-SAS;fino ad un valore complessivo di € 300.000,00 oltre IVA.
- C. Incremento dello spazio dischi sui sistemi WORM a blocchi di 12 TB, fino ad un valore complessivo di € 200.000,00 oltre IVA.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

### **Art. 3 PERIODO DI PROVA**

I primi sei mesi di espletamento del servizio saranno considerati quale periodo di prova, in cui l'Agenzia avrà l'autonoma facoltà di sciogliere il vincolo negoziale in ogni momento in caso di valutazione negativa formulata dagli organi tecnici preposti al controllo.

L'affidamento del servizio in caso di esito negativo della prova avverrà all'operatore economico secondo classificato nella gara, con conseguente addebito alla prima dei danni cagionati e dell'eventuale maggiore onere derivante dal cambio impresa, tramite l'incameramento totale o parziale del deposito cauzionale. In caso di esito negativo del semestre di esecuzione del servizio, l'impresa dovrà comunque garantire la sua prosecuzione fino al subentro della seconda classificata.

### **Art. 4 CLAUSOLA DI ADESIONE**

Durante il periodo di vigenza del contratto, le ASST e Fondazioni di Milano e provincia di seguito elencate potranno procedere alla stipula di contratti con \_\_\_\_\_ al prezzo offerto in gara. Gli Enti coinvolti sono:

- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
- ASST Fatebenefratelli Sacco
- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
- ASST Melegnano e della Martesana
- ASST di Lodi
- ASST Nord Milano
- ASST Ovest Milanese
- ASST Rhodense
- ASST Santi Paolo e Carlo
- Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
- Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta

L'adesione da parte delle ASST e Fondazioni potrà comportare un aumento non superiore al 100% del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura, pari ad € 4.230.000,00 oltre IVA.

### **Art. 5 VALORE**

Valore complessivo del contratto è pari ad € ..... al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

### **Art. 6 NORME DI RIFERIMENTO**

Il servizio sarà disciplinato dal presente contratto e dei suoi allegati, da Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente contratto e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali dalla Stazione Appaltante.

\_\_\_\_\_ è tenuta all'osservanza del Codice Etico Comportamentale dell'Agenzia e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

#### **Art. 7 REVISIONE PERIODICA PREZZI**

E' esclusa la revisione periodica dei prezzi.

#### **Art. 8 SPECIFICHE TECNICHE – RINVIO**

Si rinvia al contenuto degli Allegati Tecnici.

#### **Art. 9 ASSISTENZA E MANUTENZIONE – RINVIO**

Si rinvia al contenuto degli Allegati Tecnici.

#### **Art. 10 COLLAUDO E CONSEGNA – RINVIO**

Si rinvia al contenuto degli Allegati Tecnici.

#### **Art. 11 CONDIZIONI CONTRATTUALI**

L'impresa è tenuta a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Sono a carico dell'impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto e a ogni attività che si rendesse necessaria o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nei documenti di gara e contenute in offerta. In ogni caso, l'impresa si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; l'impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi ulteriori.

#### **Art. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le modalità di fatturazione elettronica.

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**  
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano  
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960  
Codice Univoco Ufficio: YEEDM3  
Nome dell'Ufficio: S.C. Economico Finanziario

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.

Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- delibera di aggiudicazione;
- ordine di acquisto;
- chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- bolla di consegna ove esistente.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Agenzia che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile posticipata.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) secondo le modalità previste dalla legge.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Agenzia al fornitore.



L'Agenzia non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Agenzia per inadempienze contrattuali.

L'Agenzia non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Agenzia non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.

### **Art. 13 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI**

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto da \_\_\_\_\_, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

\_\_\_\_\_ è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

\_\_\_\_\_ si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

### **Art. 14 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore ed, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti dell'AREU, nonché di terzi.

#### **14.1. Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali**

Vista la natura della fornitura dei servizi, considerato che gli stessi non vengono svolti nell'ambito di locali/luoghi di proprietà di AREU e/o nelle sedi del NUE 112, si rileva che i **costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.**

#### **Art. 15 RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA**

\_\_\_\_\_ si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Decreto n. 101/2018.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

\_\_\_\_\_, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso l'Ente Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato. Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Agenzia Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Ente Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

#### **Art. 16 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI**

\_\_\_\_\_ risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, a:

- persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;



- persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- terzi e/o cose di loro proprietà.

Il fornitore è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, \_\_\_\_\_ è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

\_\_\_\_\_ sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogniqualvolta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

## **Art. 17 SUBAPPALTO E CESSIONE**

Subappalto:

- se richiesto in sede di offerta, il fornitore si impegna a far pervenire, prima dell'attivazione del servizio, quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in particolare è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso AREU, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente a \_\_\_\_\_, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- se non viene richiesto in sede di offerta, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, \_\_\_\_\_ si impegna a far pervenire i contratti di subfornitura che attiva nell'ambito dell'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

## **Art. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Nell'ambito della fornitura del servizio in oggetto, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU) è soggetto Titolare del trattamento dei dati personali raccolti presso gli interessati beneficiari del servizio di intervento psicologico (cfr. artt. 4 e 28 del D.Lgs. 196/2003).

In tale contesto, \_\_\_\_\_ assumerà la qualifica di Responsabile Esterno del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 196/2003, e dovrà essere in possesso dei requisiti

di esperienza, capacità ed affidabilità e sarà tenuta al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, come previsto dal citato Decreto Legislativo nonché dal Regolamento UE 2016/679 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali*), che è entrato in vigore il 25.05.2018.

I trattamenti dati da parte del Responsabile saranno disciplinati da apposito atto che vincolerà il Responsabile a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla predetta normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

L'atto conterrà indicazioni in ordine alla materia disciplinata, tipologia di dati raccolti e categoria di interessati, natura e finalità del trattamento, durata del trattamento e gli obblighi e diritti del titolare del trattamento ed eventuali clausole per la nomina di sub-responsabili del trattamento (art. 28 comma 4 del Regolamento Europeo 2016/679).

Saranno, altresì fornite indicazioni in ordine alla garanzia di riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza per evitare il rischio di distruzione, danneggiamento o perdita, anche accidentale dei dati, nonché a pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati trattati e disciplina dei profili di responsabilità per danni cagionati a terzi.

Il Responsabile del trattamento, inoltre, sarà tenuto ad evadere le istanze del Titolare del trattamento sia esibendo, consegnando o producendo, a richiesta, i dati personali utilizzati per conto della committente, sia collaborando con lo stesso nel caso di richieste del Garante della Privacy o degli interessati nell'esercizio dei loro diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 (e art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore dal 25.05.2018).

Sarà consentito al Titolare del trattamento ispezionare il responsabile del Trattamento mediante accessi ai locali e ai dispositivi utilizzati per conto del committente.

## **Art. 19 RISERVATEZZA**

Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, codici sorgenti, documenti e formule segrete e nuove (in seguito "informazioni"), trasferite al Fornitore o di cui il Fornitore venga a conoscenza nell'ambito del contratto, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al contratto.

Agli stessi obblighi sono tenuti i dipendenti e collaboratori del Fornitore (e/o delle Società consorziate).

L'obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente accordo e in ogni modo fino a quando le relative informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.

E' fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente accordo, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell'altra Parte o di terzi, acquisiti nell'esecuzione del

presente contratto, salva l'autorizzazione scritta dell'altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.

Alla scadenza del contratto, \_\_\_\_\_ dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le informazioni qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state trasfuse.

Tali informazioni hanno un alto valore strategico per il committente e il loro uso illegittimo o non corretto costituisce inadempienza contrattuale. Conseguentemente il fornitore si obbliga sin da ora a risarcire ogni eventuale danno subito dal committente per effetto dell'inosservanza dell'obbligo di riservatezza.

## **Art. 20 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DECURTAZIONE DEL CANONE**

L'Agenzia adotterà, fin dalla fase di avvio del servizio, un monitoraggio continuo per valutare la corretta attivazione ed erogazione dei servizi come da contratto.

Nel caso in cui la rilevazione evidenziasse situazioni di criticità, l'impresa sarà tenuta ad intervenire a ripristinare il servizio come da contratto.

Al riscontro di una diminuzione dei servizi che comprometta la regolare fruizione dei mezzi in noleggio, nell'ambito del monitoraggio e liquidazione delle competenze mensili, verranno attivate decurtazioni sul canone proporzionali al livello di disservizio accertato.

La decurtazione del canone avverrà in seguito a richiesta motivata dell'ente. L'impresa potrà opporsi con motivate controdeduzioni entro 15 gg. solari dalla notifica delle contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le decurtazioni come sopra indicate.

## **Art. 21 PENALI**

Fermo restando quanto previsto in merito alla Risoluzione del contratto e alla decurtazione del canone e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, AREU si riserva di applicare una penale fino ad € 1.000 per ogni inadempienza contrattuale e fino a € 500 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di risoluzione dell'inadempienza, previa contestazione scritta del DEC.

In particolare, saranno applicate le seguenti penali:

- € 200 per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma approvato per la fornitura, installazione e formazione;
- € 300 per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma approvato per la migrazione dei dati;
- € 400 per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma approvato per il collaudo dei sistemi;
- Guasto Bloccante: € 150 per ogni ora di ritardo nel tempo di intervento o di ripristino.
- Guasto non Bloccante: € 100 per ogni ora di ritardo nel tempo di intervento o di ripristino.

Le penali sono applicabili in relazione a quanto richiamato dal Capitolato Speciale e rispetto a quanto offerto da \_\_\_\_\_ e sono comunicate alla Società stessa. Possono essere comminate cumulativamente, in concorrenza di più inadempienze previste da diverse disposizioni, ed il loro importo viene decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione delle penali da applicare oppure mediante l'incameramento del deposito cauzionale definitivo.

AREU si riserva comunque di applicare penali in caso di inadempienze, anche sopra non elencate, che Le arrechino danno, proporzionalmente al danno arrecato e fatto salvo contraddittorio con \_\_\_\_\_.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC a \_\_\_\_\_ la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte del fornitore.

AREU potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Importo contrattuale aggiudicato, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso \_\_\_\_\_ dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

AREU, avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico del fornitore;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con PEC da parte della stazione appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;

- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa di \_\_\_\_\_, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa), a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'Agenzia e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

Fatte salve comunque le disposizioni degli art.li 107-108-109 del D.Lgs. 50/2016.

## Art. 23 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Milano, .....

**A.R.E.U.**

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Zoli

f.to digitalmente

.....

.....

.....

f.to digitalmente